



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia Regionale di Catania)



REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N. 41 DEL 29-06-2006**

INDICE

CAPO I

Disposizioni preliminari.

Art. 1 - Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale.	Pag. 6
Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio neo eletto.	Pag. 6

CAPO II

Sessioni e convocazioni del Consiglio. Programmazione dei lavori. Validità ed apertura delle adunanze.

Art. 3 - Luogo delle sedute.	Pag. 7
Art. 4 - Sessioni consiliari.	Pag. 7
Art. 5 - Pubblicità delle sedute.	Pag. 7
Art. 6 - Ordine del Giorno.	Pag. 7
Art. 7 - Deposito delle proposte presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio.	Pag. 8
Art. 8 - Programmazione dei lavori.	Pag. 8
Art. 9 - Convocazione dei Consiglieri.	Pag. 8
Art.10 - Numero legale dei Consiglieri per la validità delle Adunanze	Pag. 8
Art.11 - Sedute di prima convocazione.	Pag. 9
Art.12 - Validità delle deliberazioni.	Pag. 9

CAPO III

Presidenza o disciplina delle sedute.

Art.13 - Presidenza della seduta.	Pag. 9
Art.14 - Funzioni del Presidente rispetto all'Assemblea.	Pag. 10
Art.15 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico.	Pag. 10
Art.16 - Comportamento del pubblico.	Pag. 10
Art.17 - Disciplina dei Consiglieri.	Pag. 10
Art.18 - Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri.	Pag. 11
Art.19 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza.	Pag. 11

CAPO IV

Svolgimento delle sedute.

Art.20 - <i>Apertura delle sedute.</i>	Pag. 11
Art.21 - <i>Verifica del numero legale.</i>	Pag. 12
Art.22 - <i>Designazione degli scrutatori.</i>	Pag. 12
Art.23 - <i>Funzioni di Segretario.</i>	Pag. 12
Art.24 - <i>Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.</i>	Pag. 12
Art.25 - <i>Relazioni illustrative delle proposte.</i>	Pag. 13
Art.26 - <i>Iscrizione a parlare.</i>	Pag. 13
Art.27 - <i>Ordine e disciplina degli interventi dei Consiglieri.</i>	Pag. 13
Art.28 - <i>Inosservanza dei tempi di intervento.</i>	Pag. 14
Art.29 - <i>Mozione d'ordine. Richiami alla legge, al Regolamento e all'Ordine del Giorno.</i>	Pag. 14
Art.30 - <i>Richiesta della parola per fatto personale.</i>	Pag. 14
Art.31 - <i>Questioni pregiudiziali e sospensive.</i>	Pag. 14
Art.32 - <i>Diritto di comunicazione al Consiglio del Consigliere Comunale.</i>	Pag. 15
Art.33 - <i>Presentazione di emendamenti.</i>	Pag. 15
Art.34 - <i>Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti.</i>	Pag. 15
Art.35 - <i>Chiusura della discussione.</i>	Pag. 15

CAPO V

Votazioni.

Art.36 - <i>Dichiarazioni di voto.</i>	Pag. 16
Art.37 - <i>Modi di votazione.</i>	Pag. 16
Art.38 - <i>Votazione per alzata di mano.</i>	Pag. 16
Art.39 - <i>Votazione per appello nominale.</i>	Pag. 17
Art.40 - <i>Votazione a scrutinio segreto.</i>	Pag. 17
Art.41 - <i>Esito delle votazioni. Proclamazione del risultato. Ripetizione delle votazioni invalide.</i>	Pag. 17
Art.42 - <i>Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili.</i>	Pag. 18
Art.43 - <i>Revoca e modifica di deliberazioni.</i>	Pag. 18

CAPO VI

Processi verbali.

Art.44 - <i>Compilazione e contenuto dei verbali.</i>	Pag. 18
Art.45 - <i>Motivi, certificazioni e descrizione verbale.</i>	Pag. 19
Art.46 - <i>Sottoscrizione dei verbali.</i>	Pag. 19
Art.47 - <i>Approvazione dei processi verbali.</i>	Pag. 19

CAPO VII

Diritto di informazione dei Consiglieri, Interrogazioni e Mozioni.

Art.48 - <i>Diritto di informazione dei Consiglieri.</i>	Pag. 19
Art.49 - <i>Diritto di presa visione e di consultazione degli atti.</i>	Pag. 20
Art.50 - <i>Diritto dei Consiglieri di ottenere copie di atti e provvedimenti.</i>	Pag. 20
Art.51 - <i>Modalità e tempi per il rilascio di copia di atti e provvedimenti.</i>	Pag. 20
Art.52 - <i>Facoltà di presentare Interrogazioni, Mozioni, Ordini del Giorno.</i>	Pag. 21
Art.53 - <i>Contenuto e forma delle Interrogazioni. Risposta.</i>	Pag. 21
Art.54 - <i>Contenuto e forma delle Mozioni.</i>	Pag. 21
Art.55 - <i>Presentazione e svolgimento delle Mozioni.</i>	Pag. 21
Art.56 - <i>Svolgimento congiunto di Mozioni e Interrogazioni.</i>	Pag. 22
Art.57 - <i>Votazioni delle Mozioni.</i>	Pag. 22
Art.58 - <i>Ordine del Giorno.</i>	Pag. 22

CAPO VIII

Doveri del Consigliere.

Art.59 - <i>Partecipazione alle sedute.</i>	Pag. 22
Art.60 - <i>Dovere di astensione dal prendere parte a talune deliberazioni.</i>	Pag. 23
Art.61 - <i>Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri.</i>	Pag. 23

CAPO IX

Gruppi Consiliari.

Art.62 - <i>Dichiarazioni preliminari.</i>	Pag. 23
Art.63 - <i>Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari.</i>	Pag. 24
Art.64 - <i>Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.</i>	Pag. 24
Art.65 - <i>Commissioni speciali.</i>	Pag. 25
Art.66 - <i>Entrata in vigore.</i>	Pag. 25

CAPO I

Disposizioni preliminari.

Art. 1

Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale.

1. le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri assumono la carica e lo status all'atto della proclamazione, in caso di surroga, subito dopo l'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
4. Il Consiglio dura in carica sino alla nuova elezione, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 2

Prima convocazione del Consiglio neo eletto.

1. La prima convocazione del Consiglio neo eletto è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale termine decorre dalla data di deposito del verbale di proclamazione dei Consiglieri eletti presso la Segreteria del Comune.
2. La seduta è convocata dal Presidente uscente, in mancanza dal Consigliere neo eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali, che in ogni caso la presiede, fino alla elezione del Presidente.
3. L'Ordine del Giorno della prima seduta deve contenere i seguenti argomenti:
 - a. convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione e giuramento;
 - b. elezione del Presidente e del Vice Presidente.
4. L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno devono essere notificati a ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
5. Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviata anche al Sindaco neo eletto.
6. Copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

CAPO II

Sessioni e convocazioni del Consiglio.

Programmazione dei lavori.

Validità ed apertura delle adunanze.

Art. 3

Luogo delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, nella apposita sala della residenza municipale.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco su comunicazione del Presidente può determinare con apposito provvedimento un diverso luogo di riunione purché nel territorio comunale.
3. La seduta dove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 4

Sessioni consiliari.

1. Il Consiglio Comunale organizza le proprie sedute normalmente in sessioni ordinarie, come previsto dalla legge.
2. Può riunirsi straordinariamente ed in via d'urgenza:
 - a. per determinazione del Presidente;
 - b. su richiesta motivata del Sindaco;
 - c. per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. La riunione del Consiglio su richiesta del Sindaco o dei Consiglieri deve aver luogo entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Motivi di estrema urgenza sufficientemente argomentate nella richiesta saranno valutati dal Presidente e i capi gruppo che convocherà nel caso necessario il Consiglio. Sentite urgentemente i Capi Gruppi nel più breve tempo possibile tanto da non superare i motivi di effettiva urgenza.

Art. 5

Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone e quando il Consiglio deliberi di riunirsi in seduta segreta.
2. Si procede, altresì, in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliari.

Art. 6

Ordine del Giorno.

1. Il Presidente stabilisce, previa consultazione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, le materie che devono essere trattate nelle adunanze consiliari, iscrivendo all'Ordine del Giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione, le proposte del Sindaco stesso, quelle dei Consiglieri, quelle delle Commissioni Consiliari e le petizioni popolari.

Art. 7

Deposito delle proposte presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio.

1. Nessuna proposta avente contenuto amministrativo può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata iscritta all'Ordine del Giorno e depositata almeno tre giorni prima oppure ventiquattro ore prima, nei casi di urgenza, presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio.
2. Nei casi d'urgenza si applica il disposto del terzo comma del successivo art.9.

Art. 8

Programmazione dei lavori.

1. Nel corso delle sessioni consiliari il Presidente del Consiglio, avvalendosi delle funzioni consultive della conferenza dei Presidenti dei Gruppi di cui all'art.65 del presente Regolamento, programma periodicamente l'attività consiliare al fine di garantirne il buon andamento.
2. Il calendario dei lavori consiliari viene definito in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
3. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza viene comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione con le modalità di cui al successivo art.9.

Art. 9

Convocazione dei Consiglieri.

1. La convocazione dei Consigli deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere, nell'ambito del territorio comunale. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.
2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le sedute di prosecuzione almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima ma, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
4. Per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del Giorno di una determinata seduta, gli avvisi devono essere recapitati almeno tre giorni prima.

Art.10

Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze.

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

2. La seduta di prosecuzione è valida con la presenza di almeno due quinti dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente.
3. Nel numero fissato per la validità dell'adunanza del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, o i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge.

Art.11

Sedute di prima convocazione.

1. La seduta viene aperta nell'ora stabilita della convocazione precedente all'appello dei Consiglieri.
2. Ove non si raggiunga il numero legale, il Presidente rinvia i lavori di un'ora. Se alla ripresa dei lavori o nel corso della seduta si verifica la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia i lavori alla stessa ora del giorno successivo rispetto a quello stabilito. La verifica del numero legale in corso di seduta si effettua al momento della votazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo, inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate.

Art.12

Validità delle deliberazioni.

1. Salvo le disposizioni di legge che richiedono maggioranza speciali, il Consiglio può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Sono compresi fra i votanti, oltre ai Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i Consiglieri che abbiano votato scheda bianca.
4. Non si computano fra i votanti coloro che debbono astenersi obbligatoriamente.
5. Nel determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede bianche, le non leggibili e le nulle.

CAPO III

Presidenza o disciplina delle sedute.

Art.13

Presidenza della seduta.

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente salvo i casi previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente ne fa le veci il Consigliere più anziano per voti individuali.

Art.14

Funzioni del Presidente rispetto all'Assemblea.

1. Il Presidente tutela le prerogative del Consiglio Comunale, conduce l'andamento dei lavori consiliari; in particolare garantisce il rispetto del Regolamento, del calendario dei lavori definito in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente Regolamento; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri; concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente Regolamento.

Art.15

Poteri del Presidente rispetto al pubblico.

1. Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art.16

Comportamento del pubblico.

1. Le persone che assistono ai lavori consiliari nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, tenere un comportamento corretto, restare in silenzio ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso e da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
2. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

Art.17

Disciplina dei Consiglieri.

1. I Consiglieri all'interno dell'aula devono essere inermi.
2. Se un Consigliere turba l'ordine dei lavori, o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

4. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola sull'argomento in discussione; sospende brevemente la seduta per una consultazione con i Presidenti dei Gruppi e, se alla ripresa, il Consigliere nonostante il richiamo persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può allontanarlo dall'aula temporaneamente.
5. Lo stesso procedimento previsto dal comma 4 verrà in via analogica applicato a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.

Art.18

Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri.

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario Generale, l'Amministrazione Comunale e ai dipendenti Comunali addetti al Servizio, sono di regola ammessi, a seconda delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa, determinati dirigenti e funzionari, rappresentanti di aziende municipalizzate, di unità sanitarie locali, di consorzi e di società a partecipazione comunale. Inoltre, è ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art.19

Sospensione e scioglimento dell'adunanza.

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, previa consultazione in conferenza con i Presidenti dei Gruppi, facendone processo verbale.

CAPO IV

Svolgimento delle sedute.

Art.20

Apertura delle sedute.

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art. 10 del presente Regolamento

Art.21

Verifica del numero legale.

1. Fatto l'appello ed accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificarne l'esistenza. Ciascun Consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione.
2. La richiesta della verifica della presenza del numero legale può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale.
3. La verifica del numero legale è fatta mediante appello nominale.

Art.22

Designazione degli scrutatori.

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida ed aperta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentono nel corso della riunione sono tenuti a segnalarlo al Presidente e vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art.23

Funzioni di Segretario.

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Segretario Generale.

Art.24

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, l'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno di ciascuna seduta viene notificato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, sentito un solo Consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo Consigliere contrario alla stessa. La proposta è accolta se ottiene il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti.
3. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una prossima della stessa sessione.
4. In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione decide il Consiglio, seduta stante, sentito un solo Consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo Consigliere contrario alla stessa.

5. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, salvo che si tratti di argomenti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la conferenza dei Presidenti dei Gruppi abbia espresso parere favorevole.
6. Se il Presidente nega la parola e il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante sentito un solo Consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo Consigliere contrario alla stessa.

Art.25

Relazioni illustrative delle proposte.

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta ovvero del Consigliere proponente, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima. Successivamente sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine di iscrizione.
2. L'illustrazione delle proposte può essere fatta anche verbalmente.

Art.26

Iscrizione a parlare.

1. I Consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare. Il Presidente accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente.
3. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana.
4. Parimenti possono richiedere di intervenire il Sindaco e gli Assessori o il Funzionario dell'Ufficio proponente (o suo delegato) a chiarimento delle proposte o su richiesta dei Consiglieri secondo i tempi ed i modi di cui al successivo art.27. Il Sindaco e/o l'Assessore hanno comunque diritto di intervento sull'argomento in esame; in questo caso tutti i Consiglieri, anche se hanno già effettuato il proprio intervento, hanno diritto a una breve replica della durata massima di cinque minuti.

Art.27

Ordine e disciplina degli interventi dei Consiglieri.

1. Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione, ma il Presidente può opportunamente alternarli secondo l'appartenenza degli oratori a Gruppi diversi.
2. Il Consigliere e chiunque interviene parla dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente stando alzato; eccezionalmente il Presidente può autorizzare l'oratore a rimanere seduto.
3. La durata di un intervento non può superare 15 minuti.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare una sola volta.
5. I termini di tempo previsti dal precedente comma sono di 20 minuti per le discussioni generali relative ai bilanci, ai piani regolatori generali e loro varianti generali, agli strumenti urbanistici in genere, nonché ai regolamenti diretti alla generalità dei cittadini.

Art.28

Inosservanza dei tempi di intervento.

1. Quando l'intervento del Consigliere volge al termine, il Presidente lo invita a concludere e allo scadere del tempo stabilito gli toglie la parola.

Art.29

Mozione d'ordine. Richiami alla legge, al Regolamento e all'Ordine del Giorno.

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge, il presente Regolamento e l'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente concede la parola sul richiamo richiesto, ad un solo oratore per ciascun Gruppo Consiliare per un periodo non superiore a tre minuti per ciascun oratore, dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante con votazione per alzata di mano.

Art.30

Richiesta della parola per fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni non espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente sinteticamente in che cosa questo consiste.
3. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
4. In caso di diniego se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che decide seduta stante sentito un solo Consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo Consigliere contrario alla stessa.

Art.31

Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento deve rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, per non più di tre minuti, oltre al proponente o ad un solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario, primo iscritto a parlare.
4. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

Art.32

Diritto di comunicazione al Consiglio del Consigliere Comunale

Ogni Consigliere ha diritto, prima dell'inizio dei lavori, a riferire una breve comunicazione al Consiglio con un intervento della durata massima di cinque minuti. L'eventuale replica dell'Amministrazione deve essere contenuta nello stesso tempo.

Art.33

Presentazione di emendamenti.

1. Prima della chiusura della discussione generale possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'Ordine del Giorno.
2. Tali emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul banco del Presidente il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta di emendamento.
4. Gli interventi di ciascun Consigliere sugli emendamenti non possono superare la durata di cinque minuti per ogni Emendamento presentato.

Art.34

Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti.

1. Qualora siano presentati più emendamenti analoghi è data facoltà al Presidente di riunirli in un unico emendamento, previa pronunzia del Consiglio a maggioranza che disporrà una breve sospensione dei lavori per provvedere, unitamente ai Presidenti di Gruppo e ai proponenti, a detta riunione.
2. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto alla presidenza i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.
3. Per tutti gli emendamenti posti su atti amministrativi dovrà richiedersi il parere ai competenti uffici.

Art.35

Chiusura della discussione.

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e pone la proposta in votazione.
2. Prima della votazione la discussione può essere riaperta solo se in tal senso si esprime la unanimità del Consiglio.

CAPO V

Votazioni.

Art.36

Dichiarazioni di voto.

1. Dichiarata chiusa la discussione hanno inizio le dichiarazioni di voto.
2. Un solo Consigliere per ciascun Gruppo può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a 5 minuti.
3. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi dei precedenti artt.33 e 34, le dichiarazioni di voto che si svolgeranno anche sui singoli emendamenti non potranno avere durata superiore a 5 minuti.
4. Il limite temporale di 5 minuti è raddoppiato nei casi previsti dal quinto comma del precedente art.27.
5. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non potranno avere durata superiore a 5 minuti.
6. I Consiglieri che appartengono al Gruppo misto hanno diritto singolarmente ad annunciare il proprio voto.

Art.37

Modi di votazione.

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, per alzata di mano o in casi eccezionali, determinati da deficit fisici relativi anche ad un solo Consigliere, secondo le necessità dettate dal deficit stesso.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo Statuto Comunale. Tutte le schede utilizzate per le votazioni si computano per determinare la maggioranza dei presenti.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. Prima di procedere alla votazione, il Presidente illustra il significato del voto e, se del caso, le modalità di espressione dello stesso.

Art.38

Votazione per alzata di mano.

1. I Consiglieri per esprimere il loro voto devono essere presenti in aula; chi non intende esprimere alcun voto deve allontanarsi dall'aula. Iniziate le operazioni di voto nessun altro Consigliere può essere ammesso in aula, fino a che detta votazione non si sia conclusa.

2. I Consiglieri votano per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente Regolamento.
3. Della votazione ogni Consigliere può chiedere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa a verificare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente dopo aver vietato l'accesso all'aula dei Consiglieri assenti nella precedente votazione.
4. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
5. La maggioranza viene calcolata computando anche i voti di astensione.

Art.39

Votazione per appello nominale.

1. La votazione per appello nominale si effettua quando è esplicitamente prevista dal presente Regolamento o quando è richiesta da almeno tre Consiglieri; tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio della votazione.
2. Per questa votazione, il Presidente indica il significato del "sì" o del "no"; il Segretario fa l'appello ed annota i voti favorevoli, contrari o d'astensione. Non rispondere in uno dei modi prima indicati equivale ad un voto di astensione.
3. Gli scrutatori comunicano i voti al Presidente che ne proclama il risultato.

Art.40

Votazione a scrutinio segreto.

1. La forma dello scrutinio segreto è adottata quando le votazioni riguardano persone.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede e con l'assistenza di tre scrutatori.

Art.41

Esito delle votazioni. Proclamazione del risultato. Ripetizione delle votazioni invalide.

1. Compiuta la votazione, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità nelle operazioni di voto e se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

Art.42

Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili.

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, con voto espresso della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Art.43

Revoca e modifica di deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca e della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
3. Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altri disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli atti.

CAPO VI

Processi verbali.

Art.44

Compilazione e contenuto dei verbali.

1. Di ogni seduta è redatto processo verbale.
2. In tale verbale sono riportati:
 - a. i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo depositato nella sala delle adunanze;
 - b. ogni emendamento o articolo aggiuntivo e quanto indicato nella precedente lettera a.;
 - c. la sintesi degli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - d. le Mozioni, Interrogazioni, Ordini del Giorno, nel testo di cui sono stati presentati.
3. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione anche di quelli che si sono astenuti.
4. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constatare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
5. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare, altresì, che si è deliberato in seduta segreta.
6. Come supporto tecnico per la verbalizzazione il Segretario può utilizzare un Registratore.

Art.45

Motivi, certificazioni e descrizione verbale.

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale risulti il suo voto, e i motivi del medesimo. Ha diritto altresì di richiedere le certificazioni che risultassero necessarie. Ha inoltre diritto di richiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie, nel caso in cui le stesse non siano state riportate correttamente.
2. Tali diritti possono essere esercitati da ciascun Consigliere nella seduta di approvazione del verbale relativo.

Art.46

Sottoscrizione dei verbali.

1. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario del Comune.

Art.47

Approvazione dei processi verbali.

1. La lettura e l'approvazione dei processi verbali avviene nella successiva adunanza del Consiglio. Il Consiglio può stabilire che il processo verbale dell'adunanza debba considerarsi letto ed approvato dal Consiglio.

CAPO VII

Diritto di informazione dei Consiglieri, Interrogazioni e Mozioni.

Art.48

Diritto di informazione dei Consiglieri.

1. I Consiglieri Comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ricevere la più ampia informazione sull'attività dell'Ente.
2. A tal fine gli stessi hanno diritto di accedere durante il normale orario di lavoro, presso gli uffici comunali per ricevere dai Responsabili dei Servizi precisazioni, notizie ed ogni ulteriore elemento di chiarificazioni relativo ad atti o situazioni purché già sottoposte all'attenzione della Giunta Municipale o del Sindaco o relative all'esecuzione di provvedimenti.
3. Le notizie ed informazioni sono date verbalmente, con l'osservanza dei limiti stabiliti per legge a tutela degli interessi comunali dei diritti dei terzi e della legge sulla privacy.
4. Qualora un Consigliere intenda ottenere risposta scritta deve farne richiesta scritta al Sindaco. In tal caso la risposta è data dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro 10 giorni.

Art.49

Diritto di presa visione e di consultazione degli atti.

1. I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti per i quali la legge non disponga diversamente.
2. Il Segretario Generale, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati addetti sono tenuti ad esibire gli atti a richiesta verbale del Consigliere Comunale, durante il normale orario di lavoro. I dirigenti, i funzionari o gli impiegati che si sottraggono agli obblighi di cui al comma precedente sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Organico.

Art.50

Diritto dei Consiglieri di ottenere copie di atti e provvedimenti.

1. E' fatto obbligo al Sindaco di trasmettere l'elenco delle deliberazioni di Giunta Municipale, delle determine sindacali nonché delle determinazioni dirigenziali ai Presidenti di Gruppo.
2. Ciascun Consigliere può richiedere al Sindaco, mediante istanza in carta libera per finalità connesse all'espletamento dei compiti d'Istituto, da dichiarare nella richiesta, copia delle deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal Consiglio Comunale dalla Giunta Municipale, dei Regolamenti Comunali relative a tariffe, nonché di qualsiasi altro provvedimento.

Art.51

Modalità e tempi per il rilascio di copia di atti e provvedimenti.

1. La copia di atti e provvedimenti esente dall'imposta di bollo deve essere certificata conforme all'originale da un funzionario del Comune, con l'indicazione del rilascio per l'utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo dell'Ente e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri nemmeno titolo di rimborso spese.
3. Nel caso di rilascio di copie di deliberazione soggetta a controllo, ma non ancora divenuta efficace, la stessa deve riportare la dizione "Atto non ancora efficace ed ancora sottoposto a controllo".
4. Nel caso di rilascio di copie di deliberazione immediatamente eseguibile ma non ancora soggetta al controllo, la stessa deve riportare la dizione "Atto efficace ma suscettibile di annullamento".
5. Al rilascio di copia di atti e provvedimento verrà dato corso entro un termine massimo di otto giorni.
6. Per gli atti di particolare complessità o numericamente rilevante, il termine per il rilascio di copie verrà concordato con il Consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati, mentre è consentita seduta stante la visione degli stessi.
7. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non possa ottemperare, nei termini fissati, alle richieste avanzate dovrà esserne data, a cura della Segreteria Generale e su segnalazione dell'ufficio competente, comunicazione al Consigliere richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno determinato il ritardo e del nuovo termine entro cui avrà luogo il rilascio della copia.

Art.52

Facoltà di presentare Interrogazioni, Mozioni, Ordini del Giorno.

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art.53

Contenuto e forma delle Interrogazioni. Risposta.

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su soggetti determinati. Può altresì illustrare l'interrogazione in 5 minuti.
2. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale e scritta, che deve essere fornita comunque entro trenta giorni, in difetto viene data risposta scritta.
3. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'Ordine del Giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
4. Dopo la risposta, che deve essere contenuta entro sei minuti, l'interrogante può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto o con un intervento di sei minuti.
5. L'interrogazione si intende rinviata per 2 consigli successivi se al momento della risposta l'interrogante non è presente in aula. Viene rinviata..

Art.54

Contenuto e forma delle Mozioni.

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato sottoscritto da almeno tre Consiglieri inteso a promuovere un dibattito politico – amministrativo su un argomento di particolare importanza.

Art.55

Presentazione e svolgimento delle Mozioni.

1. La mozione è presentata al Presidente ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi, in sede di definizione del calendario dei lavori stabilisce la seduta consiliare nella quale essa verrà discussa.
2. Nella discussione possono intervenire, secondo le modalità previste dal precedente art.27, oltre ad uno dei proponenti, un solo Consigliere per Gruppo, nonché un rappresentante della Giunta.
3. Sono ammesse dichiarazioni di voto, con i limiti di cui al precedente art.36.

Art.56

Svolgimento congiunto di Mozioni e Interrogazioni.

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono, per primi, se lo richiedono, i proponenti delle mozioni, successivamente i presentatori delle interrogazioni.

Art.57

Votazioni delle Mozioni.

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine presentazione.
2. Sono ammessi emendamenti alle mozioni solo se accettati dai proponenti, in ogni caso i proponenti possono ritirare la mozione.

Art.58

Ordine del Giorno.

1. Ciascun Consigliere può proporre Ordini del Giorno riguardanti argomenti di interesse generale e vanno inseriti alla prima seduta utile del Consiglio Comunale. Per casi eccezionali, qualora vi sia l'unanimità del Consiglio, possono essere inseriti Ordini del Giorno durante la seduta del Consiglio Comunale.
2. Gli Ordini del Giorno sono svolti dai presentatori nel corso della seduta.
3. Non sono ammessi Ordini del Giorno redatti in termini sconvenienti o contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio in carica. Sull'ammissibilità degli Ordini del Giorno decide il Presidente, sentita la conferenza dei Presidenti di Gruppo e parere del Segretario Generale.
4. Gli Ordini del Giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri dagli altri Consiglieri.
5. Sugli Ordini del Giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per Gruppo, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti, secondo quanto previsto dal successivo art.63.
6. Gli Ordini del Giorno sono votati secondo le modalità di cui all'art.37.

CAPO VIII

Doveri del Consigliere.

Art.59

Partecipazione alle sedute.

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi presentati per iscritto alla Segreteria, vengono dichiarati decaduti. La decadenza è disciplinata dall'articolo 173 dell'O.R.E.L..

Art.60

Dovere di astensione dal prendere parte a talune deliberazioni.

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune o verso gli stabilimenti dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado e di conferire impieghi medesimi.
2. I Consiglieri devono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, l'esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli stabilimenti amministrati o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art.61

Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri.

1. I Consiglieri Comunali devono presentare al Sindaco, entro tre mesi dall'assunzione della carica avvenuta per nuova elezione, surrogazione o nomina i seguenti atti:
 - a. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'opposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'I.R.P.E.F.;
 - c. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
2. E' fatto obbligo al Consigliere di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione patrimoniale.

CAPO IX

Gruppi Consiliari.

Art.62

Dichiarazioni preliminari.

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neo – eletto ogni Gruppo nomina un Presidente di Gruppo. Tale nomina e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella cooperazione dei Gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente annunzia in aula la costituzione e la composizione dei Gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art.63

Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo Consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione del Gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da almeno due Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
6. Il Consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo misto, ha il diritto di fare la dichiarazione di voto di cui all'art.36 del presente Regolamento.
7. E' Presidente del Gruppo misto il Consigliere più anziano per preferenze individuali di voti.

Art.64

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

1. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi è presieduta e convocata dal Presidente; alla riunione assiste il Segretario Generale ove **la sua presenza** sia richiesta dal Presidente.
2. Essa sarà chiamata ad esprimersi anche nel corso delle sedute consiliari, per determinazione del Presidente, qualora si ritenga necessario modificare il calendario concordato o valutare l'andamento dei lavori consiliari.
3. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi è, organismo consultivo del Presidente, volta ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio. A tal fine la conferenza dei Presidenti dei Gruppi terrà conto, nella formulazione delle proposte, della rilevanza dei provvedimenti da esaminare.
4. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi esercita, inoltre, le competenze ad essa attribuite dal presente Regolamento e da altre deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art.65

Commissioni speciali.

1. Quando il Consiglio Comunale sia investito di affari che richiedono indagini, oppure ritenga di condurre inchieste su argomenti determinati, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, può nominare una apposita Commissione Speciale allo scopo di approfondire lo studio e di riferire al Consiglio.
2. Per tale attività le Commissioni Speciali sono equiparate alle Commissioni Consiliari Permanenti in ordine ai benefici ed alle norme regolamentari per esse previste.
3. Per la nomina dei componenti della Commissione, ciascun Consigliere ha diritto di esprimere una preferenza.
4. La proposta di nomina della Commissione va messa in votazione e la decisione è presa a maggioranza di voti con votazione palese, i Commissari vengono eletti con votazione segreta. Nella delibera di nomina della Commissione vengono precisati i compiti ed il termine assegnato per completare i lavori.
5. Compito normale delle Commissioni è di relazionare in Consiglio ed il parere espresso non vincola il Consiglio stesso.

Art.66

Entrata in vigore.

1. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per ulteriore 15 giorni.
2. Le norme previste dal presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della ripubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.